



## **REGOLAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI**

**ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.67 DEL 18/12/2017**

# **TITOLO I°**

## **SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE**

### **ART. 1**

#### **Quota di compartecipazione alle spese di gestione di competenza comunale**

1. I genitori o chi ne fa le veci, degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale sono tenuti al pagamento di una quota mensile fissa a titolo di compartecipazione a tutte le spese di gestione di competenza comunale sostenute sia per l'erogazione di servizi che per la manutenzione ordinaria della struttura, ivi compresi i costi sostenuti per materiali di consumo. Tale quota è aggiuntiva rispetto al costo del buono pasto, che viene corrisposto solo in caso di effettivo utilizzo del servizio di refezione scolastica.

### **ART. 2**

#### **Determinazione e pagamento della quota**

1. La quota di cui all'art. 1 viene determinata in base alla tariffa ordinaria approvate dall'organo competente entro il 31 maggio di ogni anno.
2. In caso di mancata approvazione rimarranno in vigore le tariffe dell'anno scolastico precedente.
3. La quota compete anche in caso di assenza giustificata del bambino.
4. In caso di ritiro del bambino dalla frequenza, in qualsiasi periodo dell'anno, la quota verrà automaticamente interrotta con decorrenza dal mese successivo.
5. L'ammontare della retta relativa al mese di settembre viene determinata nella misura del 50% .
6. Qualora la famiglia non effettui il pagamento anche di una sola quota nel periodo stabilito, l'ufficio provvederà a inviare un sollecito di pagamento, con il quale il nucleo familiare sarà invitato a provvedere entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento del sollecito. Decorso inutilmente tale termine, il diritto alla refezione scolastica è sospeso fino al saldo delle quote dovute.

### **ART. 3**

#### **Fasce agevolate per i bambini residenti a Rio Saliceto**

1. In sede di determinazione delle tariffe del servizio, l'organo comunale competente individua le fasce reddituali agevolate, alle quali viene applicata una quota di compartecipazione ridotta e nella misura dallo stesso stabilita.
2. L'accesso alle fasce agevolate è riservato ai minori residenti nel Comune di Rio Saliceto.
3. La concessione della quota di compartecipazione ridotta agli utenti che si collocano nelle fasce predette costituisce prestazione sociale agevolata in base all'indicatore della situazione economica equivalente come da legislazione vigente.

4. A tal fine l'organo comunale competente stabilisce i limiti di reddito determinato in base all'Indicatore della Situazione Economica (ISEE)
5. Per i minori che si collocano nella fascia reddituale più bassa, definita nell'atto di Giunta, oltre all'ISEE dovrà essere presentata una relazione firmata dall'assistente sociale di riferimento. Tale documento è la condizione necessaria per il riconoscimento dell'agevolazione. In assenza di uno od entrambi i documenti non verrà riconosciuta nessuna agevolazione.
6. Per i minori non rientranti nel comma precedente, l'attestazione ISEE completa è sufficiente per il riconoscimento dell'agevolazione.

#### **ART. 4** **Refezione scolastica**

1. Il servizio di refezione alla scuola d'infanzia è garantito dal Comune a tutti i bambini frequentanti.
2. Il buono pasto ha un costo unitario, determinato dall'organo comunale competente in sede di fissazione della quota di compartecipazione, che viene anticipato dall'utente in sede di acquisto del buono medesimo. Nel caso in cui il minore rientri in fascia agevolata, come meglio specificato nell'art. 3, il costo unitario del buono pasto sarà ridotto.
3. La validità del buono pasto è limitata all'anno scolastico corrente.
4. A decorrere dal mese di giugno, i buoni pasto possono essere acquistati singolarmente, al fine di evitare alla famiglia eventuali rimanenze al termine dell'anno scolastico. Eventuali buoni pasto rimasti inutilizzati potranno essere rimborsati, previa richiesta scritta da effettuare su apposito modulo da presentare in Comune entro e non oltre il 15 luglio dell'anno scolastico appena concluso.
5. In caso di ritiro del bambino dalla frequenza, i buoni pasto già acquistati possono essere rimborsati con richiesta scritta su apposito modulo da presentare al Comune entro i quindici giorni successivi dalla data dell'ultima frequenza del minore.

#### **ART. 5** **Servizio di pre e post scuola**

1. I servizi di pre e post scuola sono strutturati dal Comune mediante l'espletamento di gara pubblica ai sensi della vigente normativa in materia.
2. Il servizio di pre scuola viene effettuato giornalmente prima dell'orario normale statale di frequenza e consiste nell'accoglienza da parte di educatori dei bambini presso la struttura, nell'intrattenimento e nella vigilanza degli stessi.
3. Il servizio di post scuola, viene effettuato giornalmente al termine dell'orario normale di frequenza.
4. La Giunta Comunale decide annualmente l'eventuale attivazione dei servizi all'inizio dell'anno scolastico, tenuto conto del numero di domande di frequenza regolarmente pervenute; contestualmente alla attivazione sono altresì deliberati gli orari di svolgimento dei servizi.

5. L'accesso ai servizi di pre e post scuola è riservato ai bambini i cui genitori o chi ne fa le veci, svolgano entrambi una attività lavorativa retribuita documentabile in base alla normativa vigente.
6. Ai fini dell'ammissione ai servizi suddetti, l'inizio dell'orario di lavoro di entrambi i genitori deve avvenire entro l'inizio dell'orario normale di frequenza, salvi i casi di difficoltà oggettive debitamente documentate.
7. Per accedere ai servizi suddetti occorre presentare apposita domanda al Comune anche in corso di anno scolastico con allegata l'autocertificazione dell'attività lavorativa o la documentazione attestante, ai sensi delle vigenti normative, della sussistenza dei rapporti di lavoro o la qualifica di lavoratore autonomo.
8. Possono essere ammessi al servizio di pre scuola anche i bambini residenti oltre un chilometro dal plesso scolastico, che siano impossibilitati a recarsi a scuola nelle fasce orarie del servizio statale, per la mancanza di un'ideale modalità di trasporto, da documentarsi mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
9. In caso di gravi motivi familiari documentabili, possono essere ammessi occasionalmente al pre e post scuola anche bambini non iscritti, fermo restando l'obbligo del pagamento della relativa quota giornaliera.
10. In caso di forza maggiore che impedisca al genitore o chi ne fa le veci, di un bambino non iscritto di provvederne al ritiro, i bambini che restano nella struttura oltre i cinque minuti successivi al termine del normale orario e affidati all'educatrice, sono considerati utenti del tempo prolungato e sono tenuti al pagamento della relativa quota giornaliera.

## **ART.6**

### **Tariffe del pre e post scuola**

1. Le tariffe vengono determinate e approvate dall'organo competente entro il 31 maggio di ogni anno.
2. In caso di mancata approvazione rimarranno in vigore le tariffe dell'anno scolastico precedente.
3. La Giunta Comunale fissa le tariffe dei servizi. E' riconosciuta agli utenti la possibilità di variare, anche in corso d'anno, la tipologia di richiesta di frequenza indicata inizialmente.
4. Qualora si sia provveduto all'iscrizione, la tariffa è dovuta anche in caso di mancata frequenza del bambino.
5. Non sono ammesse esenzioni, si applica uno sconto pari al 10% della tariffa totale nel caso in cui siano iscritti al o ai servizi del presente articolo almeno due fratelli.
6. In caso di ritiro del bambino dalla frequenza, in qualsiasi periodo dell'anno, la quota mensile verrebbe automaticamente interrotta con decorrenza dal mese successivo.
7. Qualora la famiglia non effettui il pagamento anche di una sola quota nel periodo stabilito, il gestore del servizio provvederà a inviare un sollecito di pagamento, con il quale il nucleo familiare sarà invitato a provvedere entro un preciso termine decorrente dalla data di ricevimento del sollecito. Decorso inutilmente tale termine, il diritto al servizio è sospeso fino al saldo delle quote dovute.

**ART. 7**  
**Servizio estivo**

1. Il servizio estivo della scuola d'infanzia ha la finalità di concorrere all'educazione ed alla socializzazione del bambino.
2. Il servizio estivo funziona in orari e periodi deliberati annualmente dalla Giunta Comunale entro il mese di aprile.

**ART.8**  
**Tariffe del Servizio Estivo**

1. Le tariffe ed eventuali agevolazioni, vengono approvate dall'organo competente entro il 31 maggio di ogni anno.
2. In caso di mancata approvazione rimarranno in vigore le tariffe dell'anno scolastico precedente.
3. La quota compete anche in caso di ritiro del bambino dalla frequenza, salvo che lo stesso ritiro sia determinato da gravi e documentati motivi di salute.
4. Qualora la famiglia non effettui il pagamento della quota nel periodo stabilito, il gestore provvederà a inviare un sollecito di pagamento, con il quale il nucleo familiare sarà invitato a provvedere entro un preciso termine decorrente dalla data di ricevimento del sollecito. Decorso inutilmente tale termine, si procede al recupero di quanto dovuto mediante esecuzione forzata ai sensi di legge.

**TITOLO II°**  
**SCUOLA PRIMARIA**

**ART. 9**  
**Servizio di refezione**

1. Il servizio di refezione è garantito a partire dall'apertura dell'anno scolastico, dove il momento della refezione rientri in orario scolastico e pertanto obbligatorio.
2. Deve essere garantita durante la somministrazione del pasto la presenza di personale insegnante da parte della scuola, nel rispetto delle norme vigenti.
3. Se richiesto dalla scuola, in base alla disponibilità di bilancio, ed in base alle domande pervenute, la Giunta comunale deciderà l'eventuale attivazione del servizio di refezione anche per le classi a tempo normale con uno o più rientri pomeridiani.

**ART.10**  
**Tariffe del servizio di refezione scolastica**

1. Le tariffe (costo del buono pasto) vengono determinate e approvate dalla Giunta comunale, entro il 31 maggio.
2. In caso di mancata approvazione rimarranno in vigore le tariffe dell'anno scolastico precedente.

3. Il buono pasto ha un costo unitario che viene anticipato dall'utente in sede di acquisto del buono medesimo.
4. La validità del buono pasto è limitata all'anno scolastico corrente.
5. A decorrere dal mese di maggio, i buoni pasto possono essere acquistati singolarmente, al fine di evitare alla famiglia eventuali rimanenze al termine dell'anno scolastico. Eventuali buoni pasto rimasti inutilizzati potranno essere rimborsati previa richiesta scritta da effettuare su apposito modulo da presentare in Comune entro e non oltre i quindici giorni successivi alla chiusura dell'anno scolastico.
6. In caso di trasferimento del bambino dalla frequenza, i buoni pasto già acquistati possono essere rimborsati con richiesta scritta su apposito modulo da presentare al Comune entro i quindici giorni successivi dalla data dell'ultima frequenza del minore.

## **ART. 11**

### **Servizio di pre scuola**

1. Il servizio di pre scuola può essere attivato giornalmente prima dell'orario normale di inizio delle lezioni. I termini sono definiti nell'atto di Giunta dove vengono fissate annualmente le tariffe del servizio, tenendo conto delle disponibilità di bilancio.
2. Il servizio consiste nell'accoglienza e nella vigilanza dei bambini presso la struttura.
3. L'accesso al servizio di pre scuola è riservato ai bambini i cui genitori svolgano entrambi una attività lavorativa retribuita, retribuita documentabile in base alla normativa vigente; i lavoratori dipendenti o parasubordinati devono essere in regolare posizione di assunzione o collaborazione.
4. Ai fini dell'ammissione ai servizi suddetti, l'inizio dell'orario di lavoro di entrambi i genitori deve avvenire entro l'inizio dell'orario normale di frequenza, salvi i casi di difficoltà oggettive debitamente documentate.
5. Per accedere al servizio suddetto occorre presentare apposita domanda al Comune anche in corso di anno scolastico con allegata l'autocertificazione dell'attività lavorativa o la documentazione attestante, ai sensi delle vigenti normative, della sussistenza dei rapporti di lavoro o la qualifica di lavoratore autonomo.
7. Possono essere ammessi al servizio anche i minori residenti oltre un chilometro dal plesso scolastico, che siano impossibilitati a recarsi a scuola nelle fasce orarie del servizio statale, per mancanza di un'adeguata modalità di trasporto, da documentarsi mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
8. In caso di attivazione del trasporto scolastico, i minori iscritti a questo servizio sono automaticamente ammessi al pre scuola.
9. In caso di gravi motivi familiari, possono essere ammessi occasionalmente al pre scuola anche bambini non iscritti.
10. Il Responsabile del Servizio, si riserva di valutare casi particolari in cui la richiesta del servizio di pre scuola sia fatta, anche per periodi limitati nel corso dell'anno scolastico.

**ART. 12**  
**Tariffe del pre scuola**

1. Le tariffe vengono determinate e approvate dall'organo competente prima dell'attivazione del servizio, tenuto conto del numero degli alunni iscritti.
2. La Giunta Comunale fissa le modalità di determinazione e di pagamento delle tariffe, prevedendo eventualmente che le stesse possano essere corrisposte in modo cumulativo e anticipato rispetto ai periodi di riferimento.
3. La tariffa è dovuta anche in caso di mancata frequenza del bambino e non sono ammesse esenzioni o sconti.
4. Sono ammessi ritiri dei bambini dal servizio per passaggio a scuola primaria al di fuori del territorio comunale o per perdita di attività lavorativa di almeno un genitore o di chi ne fa le veci, comprovata da documentazione.
5. Eventuali altre richieste di ritiro possono essere valutate dal Responsabile del Servizio.
6. Qualora la famiglia non effettui il pagamento anche di una sola quota nel periodo stabilito, il Comune provvederà a inviare un sollecito di pagamento, con il quale il nucleo familiare sarà invitato a provvedere entro un preciso termine decorrente dalla data di ricevimento del sollecito. Decorso inutilmente tale termine, il diritto al servizio è sospeso fino al saldo delle quote dovute.

**TITOLO III°**  
**TRASPORTO SCOLASTICO**

**ART.13**  
**Attivazione, tariffe ed accesso al servizio per gli alunni delle scuole primaria e  
secondaria di primo grado**

1. La Giunta Comunale decide l'eventuale attivazione del servizio, tenendo conto di quanto indicato nelle eventuali richieste vincolanti all'utilizzo del servizio, pervenute entro il mese di febbraio di ogni anno.
2. L'accesso al servizio di trasporto scolastico è garantito ai minori residenti oltre a un chilometro dal plesso scolastico di frequenza.
3. L'ufficio comunale competente definirà il percorso ed i punti di raccolta degli alunni.
4. Le norme di sicurezza sono quelle definite dalla legislazione vigente in materia. Le norme di comportamento e l'eventuale presenza di un accompagnatore sul mezzo, se non obbligatoria per legge, sarà determinata dalla peculiarità del servizio.

**ART.14**  
**Norme di sicurezza**

1. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, devono essere accompagnati ed accolti presso i punti di fermata dello scuolabus da un genitore o da persona che ne fa le veci comunicata all'ufficio in sede di iscrizione al trasporto.

2. In mancanza di quanto sopra, il bambino viene trattenuto sul mezzo di trasporto ed accompagnato nuovamente presso la scuola frequentata, ove dovrà essere ritirato da un genitore o da chi ne fa le veci, senza responsabilità a carico dell'autista e della amministrazione comunale. In caso di chiusura del plesso scolastico frequentato, il minore sarà consegnato alle autorità competenti.

**ART. 15**  
**Norme di comportamento**

1. Sullo scuolabus gli alunni devono tenere un comportamento disciplinato e civile: non è permesso urlare, inveire, alzarsi durante la corsa dello scuolabus ed avere comportamenti violenti nei confronti dell'autista e degli altri passeggeri.
2. In caso di violazioni segnalate dall'autista, dai genitori o da chi ne fa le veci, le famiglie degli alunni interessati vengono richiamati con lettera scritta.
3. Qualora, nonostante il richiamo, persistano i comportamenti scorretti ed incivili, l'alunno o gli alunni in questione saranno espulsi dal servizio di trasporto scolastico e tenuti ugualmente al pagamento di tutti gli importi dovuti.

**TITOLO IV°**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

**ART. 16**  
**Divieto di prelevare i pasti dalla scuola**

1. In base alle vigenti disposizioni igienico sanitarie, è fatto divieto ai genitori dei bambini di prelevare i pasti già prenotati e non consumati a causa di uscita anticipata del bambino.

**ART. 17**  
**Ammissione ai servizi**

1. L'ammissione ai servizi disciplinati dal presente regolamento, è in ogni caso subordinata all'avvenuto pagamento di tutte le quote dovute per servizi educativi e di assistenza scolastica di competenza del Comune, anche se fruiti da fratelli o sorelle del bambino interessato, ed in periodi antecedenti ivi compreso il servizio di nido d'infanzia.
2. Qualora in sede di iscrizione siano accertate morosità pregresse non saldate anche dopo l'invio degli appositi solleciti, l'ammissione è differita al momento dell'avvenuto pagamento.